

Documento di consultazione 07/2014

INTEGRAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO AI MERCATI UE

– TEMPISTICHE DI PAGAMENTO SUL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP), SUL MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI) E SULLA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA (PCE) E QUOTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI SUL MERCATO ELETTRICO –

1. Introduzione

Facendo seguito al DCO n. 04/2014, il GME intende sottoporre alla consultazione degli operatori una proposta di modifica a regime delle tempistiche dei pagamenti al fine di completare il processo di integrazione tra il mercato elettrico italiano e gli altri mercati energetici europei.

Tale processo, a cui l'Italia è chiamata a contribuire, avrà inizio con l'attuazione del cosiddetto *Target Model*, ossia un mercato interno dell'energia del giorno prima strutturato in modalità integrata su tutte le frontiere europee (c.d. *market coupling*), che dovrà essere presumibilmente implementato all'inizio dell'anno 2015.

La creazione di un mercato energetico integrato a livello europeo richiede imprescindibilmente l'armonizzazione di alcuni aspetti peculiari del mercato italiano con il disegno degli altri mercati europei, ovvero (i) la modifica delle tempistiche di pagamento, in modo da assicurare che i prezzi siano omogenei e confrontabili su tutti i mercati elettrici europei, ivi incluso il mercato italiano e (ii) la definizione degli aspetti tipici di mercato già dettagliati nell'ambito del DCO n. 04/2014 (definizione di regole di *matching* a livello europeo, definizione di limiti di prezzo, adeguamento degli orari di mercato, gestione del *decoupling*).

La proposta di seguito illustrata, quale evoluzione della proposta transitoria presentata nell'ambito del medesimo DCO n. 04/2014, ha l'obiettivo di avvicinare la tempistica di *settlement* del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero italiani – il secondo mese successivo al termine di chiusura della sessione di mercato¹ (nel seguito: M+2) – a quella delle borse elettriche europee, che si attesta entro il 2° giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione² (nel seguito genericamente: D+2) ovvero è fissata su base settimanale³ (nel seguito D+7).

La tempistica e le modalità per l'implementazione della proposta – che sostituirà la soluzione transitoria adottata a seguito del DCO n. 04/2014 - verranno fissate in esito al processo di consultazione e la relativa data di avvio dell'operatività, ad oggi prevista intorno alla metà del 2016, verrà fissata e resa nota agli operatori con congruo anticipo.

¹ Nello specifico gli operatori debitori del GME pagano le loro posizioni nette il 15° giorno lavorativo di M+2, mentre il GME salda le proprie posizioni verso gli operatori creditori il 16° giorno lavorativo di M+2.

² Es.: Epex, APX, BSP.

³ È questo il caso di OMIE per il mercato MIBEL.

Tuttavia, al fine di aumentare l'offerta di prodotti sul mercato e offrire agli operatori un'alternativa alla gestione dei pagamenti con tempistiche brevi, si ritiene opportuno proporre l'introduzione di un nuovo segmento di mercato, nel quale negoziare prodotti giornalieri *baseload* e *peakload* la cui tempistica dei pagamenti verrebbe mantenuta in M+2. Tale segmento di mercato verrebbe introdotto con adeguato anticipo rispetto all'operatività della nuova tempistica dei pagamenti sugli altri mercati spot del GME.

Le considerazioni sviluppate nel presente documento si riferiscono al sistema di garanzia vigente ma rimangono valide, con gli opportuni adattamenti, anche a in presenza del sistema di garanzie integrato di cui al DCO 05/2014.

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento, oltre che, in particolare, sugli spunti di consultazione da S.1 a S.5.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, entro e non oltre il 10 dicembre 2014 termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

fax: 06.8012-4519

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Proposta di soluzione a regime per l'armonizzazione delle tempistiche di pagamento

La proposta di soluzione a regime individuata consiste nell'accorciamento del ciclo di regolazione dei pagamenti adottato dal GME nell'ambito del mercato del giorno prima (MGP), del mercato infragiornaliero (MI) e della piattaforma dei conti energia (PCE)⁴, che passerebbe dall'attuale M+2 ad un *settlement* con cadenza settimanale⁵.

La soluzione individuata consente di realizzare un significativo beneficio in termini di una minore incidenza sul sistema degli oneri finanziari da interessi passivi, dal momento che il finanziamento della liquidità

⁴ Con riferimento al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di transito (nel seguito: CCT).

⁵ Per le partite del mercato elettrico a termine dell'energia sarà mantenuta la tempistica di pagamento in M+2, modificata secondo un opportuno calendario in grado di consentire che il regolamento delle relative transazioni avvenga in corrispondenza di una data in cui si regoli anche il saldo delle transazioni con *settlement* in D+7.

necessaria a regolare in D+2 le partite estere avverrà per un periodo ristretto, ridotto dall'attuale *settlement* in M+2 al futuro D+7.

L'implementazione di tale proposta, coerente con le modalità per la regolazione dei pagamenti disponibili nell'ambito in cui il GME opera, determina, inoltre, un sistema di garanzie più efficiente, in quanto le risorse finanziarie prestate dagli operatori a garanzia delle transazioni dagli stessi effettuate sul mercato verranno immobilizzate per un arco temporale minore rispetto all'attuale tempistica, riducendo considerevolmente la durata dell'esposizione al rischio in capo al GME in qualità di controparte centrale. Tale soluzione pertanto risponde positivamente anche all'esigenza manifestata dagli operatori di disporre di un sistema di garanzie meno oneroso.

Il modello di *settlement* ipotizzato dal GME per MGP, MI e PCE si basa sui seguenti principi:

- a) il calcolo del saldo delle partite da regolare viene effettuato e comunicato con cadenza settimanale;
- b) il *settlement* dei pagamenti relativi alle posizioni nette a debito e a credito detenute nei confronti del GME avviene conseguentemente con cadenza settimanale, a seguito della disponibilità del relativo saldo a regolare;
- c) il regolamento dei pagamenti relativi alle posizioni nette a debito nei confronti del GME avviene tramite lo strumento SEPA⁶ Direct Debit Business to Business (nel seguito: SDD B2B), mentre il regolamento dei pagamenti relativi alle posizioni nette a credito viene effettuato dal GME tramite il SEPA Credit Transfer Urgente o con *Priority* regolato con valuta di pari data;
- d) in continuità con quanto attualmente avviene, il GME liquida i soggetti propri creditori netti solo dopo aver definitivamente incassato quanto dovuto dai soggetti debitori netti;
- e) la fatturazione delle posizioni regolate avviene con cadenza mensile.

In merito alla lettera a) il disegno prevede che alla fine di una settimana solare (W), che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T), venga determinato nel *batch* notturno il saldo netto delle partite in consegna da T-6 a T (Cfr. Figura 1).

In tal modo il mattino successivo (lunedì) l'operatore di mercato acquirente netto può immediatamente avere riscontro dal GME del saldo da regolare, rendendo così disponibile sul proprio conto corrente nei tempi opportuni la liquidità necessaria ai fini dell'addebito.

L'attuale attività di messa a disposizione delle comunicazioni di fatture pro-forma inerenti le posizioni oggetto di regolazione nei confronti degli operatori durante l'*iter* di fatturazione sarà rimodulata per renderla compatibile con le nuove tempistiche ipotizzate. Di conseguenza, eventuali contestazioni relative

⁶ Acronimo per Single Euro Payments Area.

alle operazioni di *settlement* andranno veicolate sulla base delle evidenze dei saldi settimanali delle transazioni, entro un arco di tempo prestabilito e comunque nell'ambito della stessa giornata di predisposizione dell'addebito, mentre le contestazioni delle operazioni di fatturazione avranno luogo a valle dell'ultimazione del processo di fatturazione mensile, di cui alla lettera e).

In relazione alle lettere b) e c) viene previsto, esclusivamente nel caso di pagamento dell'operatore debitore netto nei confronti del GME, l'utilizzo dello strumento di pagamento individuato dall'Unione Europea, il SDD B2B⁷, che consente di disporre all'interno dei Paesi SEPA⁸ incassi sulla base di un accordo preventivo (c.d. mandato⁹) tra debitore e creditore. Si rende quindi necessario che tale servizio venga fornito da parte della banca del debitore¹⁰.

Il SDD B2B consiste sostanzialmente in un'autorizzazione (c.d. mandato) rilasciata dal debitore nei confronti del creditore a prelevare i fondi, per il tramite della propria banca (i.e. banca del creditore), direttamente dal conto del proprio debitore.

Relativamente all'attivazione di tale strumento di pagamento, il GME, in qualità di soggetto creditore, dovrà:

1. conservare i mandati sottoscritti e presentati da tutti gli operatori di mercato, aderenti a ME e PCE;
2. effettuare una prova di trasmissione del canale SDD B2B nei confronti delle banche individuate dagli operatori nel mandato in modo da non incontrare alcun impedimento in occasione della prima scadenza di pagamento col *settlement* settimanale.

A livello operativo il GME ipotizza di testare tale canale preventivamente rispetto al *go live* della nuova modalità di *settlement* proposta, tramite la trasmissione di un primo addebito simbolico di 1€, contenente anche i dati del mandato, nei confronti delle banche individuate nella documentazione di cui al punto 1.

Una volta verificato il buon esito di tale addebito con le banche di tutti gli operatori che risultano già ammessi ad operare su ME e PCE:

- il canale si riterrà aperto;
- l'importo utilizzato ai fini del test verrà restituito da parte del GME agli operatori tramite SEPA Credit Transfer Urgente.

⁷ Strumento già adottato in Europa su analoghi mercati.

⁸ Che comprendono, oltre ai Paesi appartenenti all'Unione Europea, anche la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia, il Principato di Monaco ed il Lichtenstein (a condizione che le transazioni avvengano in euro).

⁹ Il mandato decade automaticamente dopo 36 mesi dalla data dell'ultimo incasso effettuato tramite SDD B2B.

¹⁰ L'attivazione dello strumento SDD B2B, a differenza del SEPA Direct Debit Core destinato ai *consumers*, non è, infatti, obbligatoria per le banche, sebbene alla data del 12 settembre 2014 3.480 istituti bancari risultano aver attivato l'SDD B2B (fonte dato: <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>).

Per gli eventuali costi del servizio SDD B2B, ciascun operatore dovrà effettuare le opportune verifiche con il proprio istituto bancario.

In particolare, tale tipologia di attivazione consente, tra l'altro, di riscontrare positivamente l'esistenza del mandato da parte delle banche coinvolte, per effetto del quale per i successivi flussi di addebito dovranno essere gestite solo le casistiche legate ad eventuali insoluti o revoche.

Una peculiarità del *direct debit* tramite SEPA è relativa al fatto che il prelievo viene effettuato dalla banca (istituto tesoriere del GME) sul conto corrente individuato dal soggetto debitore (l'operatore di mercato del GME) nella giornata disposta dall'operatore richiedente (GME) con la clausola "salvo buon fine". In particolare, il buon esito dell'operazione viene assicurato dalla banca una volta decorsi due giorni lavorativi dalla data di addebito, perfezionandosi, pertanto, solo in tale momento l'accredito dell'importo sul conto corrente del GME. Ne deriva che il GME non procederà alla svincolo delle garanzie fino a quando il rischio di insolvenza non possa ritenersi scongiurato senza alcuna eccezione (Cfr. Figura 2), ricorrendo agli attuali strumenti per la gestione dell'inadempimento, qualora l'addebito disposto dal GME tramite l'SDD B2B non vada a buon fine.

Viceversa, il regolamento dei pagamenti degli operatori di mercato creditori netti verrà effettuato dal GME, tramite il SEPA Credit Transfer Urgente o con *Priority*, entrambi strumenti che consentono di regolare nella medesima giornata di esecuzione dell'ordine di pagamento (assimilabile all'attuale "bonifico urgente").

S.1 Si Ritiene che sussistano elementi critici per la soluzione del SDD B2B come strumento di pagamento da parte degli operatori? Se sì, quali?

In merito alla lettera d), il modello di *settlement* ipotizzato per MGP, MI e PCE, in continuità con quanto attualmente avviene, prevede che il GME debba incassare preventivamente dai soggetti propri debitori, in modo da essere sempre nelle condizioni di consentire il regolamento dei soggetti creditori.

Al fine di scongiurare ulteriori disallineamenti nelle tempistiche di regolazione, si prevede di far ricadere nell'ambito della medesima settimana solare (W+1) sia gli addebiti effettuati dal GME agli operatori acquirenti netti sia gli accrediti effettuati dal GME agli operatori venditori netti¹¹.

Si prevede, quindi, di disporre le operazioni bancarie di addebito non appena i sistemi informatici di supporto elaborano e rendono disponibile il saldo ovvero entro il lunedì mattina di W+1. In tale modo il giorno successivo (martedì) avrà luogo l'effettivo prelievo dal conto corrente su cui si ha l'autorizzazione all'addebito (Cfr. Figura 1). Tuttavia, come argomentato precedentemente in merito ai punti c) e d), tale pagamento sarà ritenuto consolidato sui canali bancari il venerdì mattina. Il GME, pertanto, solo a questo

¹¹ Nel caso in cui i pagamenti a debito e a credito fossero intervallati dal sabato e dalla domenica o dalle ulteriori festività previste in calendario, l'operatore venditore netto sarebbe impattato dallo svantaggio di dover attendere due giorni non lavorativi (ovvero il giorno/i giorni delle ulteriori festività) prima di entrare nella disponibilità della liquidità derivante dall'importo netto in vendita e di conseguenza perderebbe i corrispondenti giorni valuta sull'importo del credito che vanta.

punto svincolerà le garanzie e quindi aumenterà la capienza dell'operatore (Cfr. Figura 2) e procederà al pagamento degli operatori creditori.

Al fine di mantenere costante il principio secondo cui ogni martedì avvengono i pagamenti a debito da parte degli operatori e ogni venerdì i pagamenti degli operatori a credito eseguiti da parte del GME, sarà previsto che – in caso di presenza di giornate festive nella settimana di *settlement* W+1 – il ciclo di regolamento sia posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche standard (Cfr. Figura 3).

In merito alla lettera e) si prevede che tutte le operazioni effettuate su MGP, MI e, limitatamente ai CCT, tutte le operazioni registrate sulla PCE che sono regolate in un mese solare, anche attraverso la compensazione finanziaria, verranno fatturate con cadenza mensile tramite l'emissione da parte dell'operatore (e del GME per le proprie transazioni attive) di una o più fatture differite riportanti la data dell'ultimo giorno lavorativo del mese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In tal modo, il giorno di fatturazione sarà successivo¹² alle operazioni di incasso e pagamento delle partite creditorie e debitorie regolate nel medesimo mese. Il *settlement* finanziario, pertanto, non sarà più conseguente all'emissione/ricezione delle fatture, ma avverrà unicamente sulla base di una comunicazione¹³ trasmessa dal GME con cadenza settimanale.

Al fine di consentire che l'emissione della fattura mensile sia espressione di un mese solare che comprende intere settimane in cui è avvenuto il contestuale regolamento dei saldi netti a debito o a credito, saranno calendarizzate opportune tempistiche di *settlement* (Cfr. Figura 3). In particolare, qualora il ciclo finanziario degli incassi/pagamenti dovesse avvenire in una settimana a cavallo tra un mese e il successivo, sarà previsto che il *settlement* venga posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche standard¹⁴.

S2. Si ritiene sussistano elementi critici nel ricorrere ad una fatturazione mensile differita rispetto ai regolamenti settimanali?


¹² L'unico caso in cui il giorno di fatturazione non è successivo ma coincidente con il giorno di incasso/pagamento (venerdì) si verifica quando quest'ultimo corrisponde all'ultimo giorno lavorativo del mese.

¹³ Essa conterrà i dettagli delle transazioni oggetto del saldo da regolare.

¹⁴ Tale casistica si presenta nei casi in cui l'ultimo giorno del mese è un martedì, mercoledì o giovedì feriale. Per cui, nel caso in cui l'ultimo giorno del mese è un lunedì o venerdì feriale oppure un sabato o domenica, il *settlement* seguirebbe le tempistiche standard.

Lo schema di seguito riportato ha l'obiettivo di schematizzare l'applicazione dei principi sopra esposti:

Figura 1 Timing del Settlement settimanale




Al fine di comprendere l'impegno della garanzia da prestare a fronte dell'operatività su strumenti che vengono regolati settimanalmente, si riporta di seguito un grafico esemplificativo.

Si ipotizza lo scenario più gravoso in termini di immobilizzazione della garanzia prestata, ossia di negoziare¹⁵ su MGP la domenica della settimana W-1 una posizione che andrà in consegna il lunedì della settimana W¹⁶. Considerando, invece, lo scenario più favorevole, ossia negoziando il sabato della settimana W la medesima posizione in consegna la domenica, la garanzia dell'operatore resterebbe immobilizzata presso il GME per soli 6 giorni.

Figura 2 Timing della garanzia da prestare col Settlement settimanale

Esempio di Assorbimento Garanzia con Settlement in D+7




¹⁵ Ci si riferisce alla determinazione degli esiti della sessione d'asta che raccoglie le proposte presentate fino a 8 giorni prima.

¹⁶ L'arco temporale massimo di 12 giorni è relativamente limitato se comparato a quello attuale nel quale la garanzia deve essere prestata e mantenuta al minimo per circa 50 giorni e al massimo per circa 80 giorni.

Si presenta di seguito una schematizzazione delle circostanze che conducono ad una diversa calendarizzazione delle tempistiche di *settlement*, rispetto allo standard che prevede che “ogni martedì avvengano i pagamenti a debito da parte degli operatori e ogni venerdì quelli a credito da parte del GME”.

Figura 3 Modifiche straordinarie al timing del Settlement settimanale

2 DIVERSE CASISTICHE CHE COMPORTANO MODIFICHE AL TIMING DI SETTLEMENT (martedì incassi e venerdì pagamenti)



Entro il 31 dicembre di ciascun anno, verrà pubblicato sul sito internet del GME il calendario di *settlement* relativo all’anno successivo.

S.3 Quali si ritengono essere i principali vantaggi e svantaggi relativi alla soluzione proposta per la gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento del mercato italiano rispetto a quelle degli altri mercati europei?

Quotazione di nuovi prodotti giornalieri

Il GME propone un nuovo comparto del Mercato Elettrico sul quale quotare prodotti giornalieri aventi sia profilo *baseload* che *peakload*. Detti prodotti, insieme ai prodotti a termine già quotati sul MTE - aventi medesimi profili, ma con periodi di consegna minimi pari al mese - e ai prodotti orari quotati sul MGP e sul MI, integrerebbero la gamma dei prodotti negoziabili sul Mercato Elettrico.

I prodotti giornalieri sono caratterizzati, rispettivamente, da:

- profilo costante in tutte le ore del giorno per i prodotti *baseload*. Tali contratti saranno quotati per tutti i giorni della settimana;
- profilo costante tra le ore dalle 8.00 alle 20.00 e nullo nelle altre ore dei soli giorni dal lunedì al venerdì per i prodotti *peakload*. Tali contratti saranno quotati solo per i giorni dal lunedì al venerdì.

Su tale comparto sarà prevista la regolazione dei pagamenti in M+2.

Nel seguito si descrivono le caratteristiche principali dei suddetti prodotti giornalieri.

S.4 La gamma dei prodotti proposti uniti a quelli già operativi a termine e quotati su MGP e MI sono, a Vostro avviso, sufficienti a coprire le esigenze degli operatori ?

2.1. Modalità e calendario di negoziazione

Nel descrivere le modalità e il calendario di negoziazione di tali prodotti, occorre premettere che si ipotizza che gli stessi siano introdotti in uno scenario nel quale i pagamenti sul MGP e sul MI avvengano su base settimanale come proposto nella prima parte del documento e l'orario di chiusura della seduta del MGP sia fissato alle ore 12.00.

In tale scenario, essendo tali prodotti giornalieri funzionali alla consegna fisica e non dovendo gli stessi sovrapporsi con le operazioni del MGP e degli MI, relativamente al medesimo giorno di consegna, è necessario che la negoziazione dei prodotti giornalieri sia quanto più prossima all'inizio del relativo periodo di consegna.

Si propone che tali prodotti siano resi negoziabili in sessioni ad asta, al fine di favorire la concentrazione degli scambi ed evitano la dispersione della liquidità.

La seduta per la presentazione delle offerte terminerà nel corso della mattina del D-1, con un adeguato anticipo rispetto alla chiusura del MGP per non interferire con le attività del MGP stesso. Per tale motivo si prevede la chiusura dell'asta alle ore 10.00 di D-1, con conseguente pubblicazione degli esiti entro le 10.30, così da lasciare agli operatori che vi partecipano un adeguato margine per lo svolgimento delle attività successive che si rendono necessarie a valle della pubblicazione degli esiti.

Per quanto concerne l'apertura della seduta per la sottomissione delle offerte, si prevede che la stessa inizi

alle ore 10.00 di D-2.

Dato il calendario di negoziazione proposto, le aste per i prodotti giornalieri si svolgeranno tutti i giorni per i prodotti in consegna nel giorno successivo, per i prodotti *peakload* le aste non avranno luogo il venerdì e il sabato, relativamente alla consegna nei giorni di sabato e domenica.

Infine, il GME svolgerà per tali aste il ruolo di controparte centrale, garantendo il buon fine sia della consegna fisica che del *settlement* finanziario delle offerte accettate.

S.5 Si ritiene che gli orari proposti siano adeguati alle esigenze operative?

2.2. Modalità di consegna e verifiche di congruità

Per definire le modalità di consegna dei contratti giornalieri, nonché le verifiche di congruità¹⁷ propedeutiche sia alla negoziazione che alla consegna di detti contratti, occorre tenere presente che:

- la finalità alla base dell'introduzione di tali prodotti è quella di fornire agli operatori un ulteriore strumento in cui la negoziazione è strettamente finalizzata alla successiva consegna fisica delle posizioni in acquisto e in vendita e conseguente programmazione delle immissioni e dei prelievi di energia;
- le modalità di consegna di tali prodotti non devono interferire con il funzionamento degli MGP e MI riferiti al medesimo giorno di flusso.

Le considerazioni di cui sopra hanno portato pertanto ad ipotizzare che per tali prodotti giornalieri la consegna del sottostante sia obbligatoria e avvenga sulla PCE, per il tramite della registrazione di una transazione di acquisto/vendita avente come controparte GME, per una quantità di energia corrispondente a quella delle offerte accettate nelle aste. Pertanto, alle offerte di acquisto e vendita accettate, riferite a ciascun operatore, in esito alle aste dei prodotti giornalieri sarà associata la registrazione di corrispondenti transazioni di vendita o di acquisto sulla PCE con GME nel ruolo di controparte.

Inoltre, per garantire in ogni caso il buon fine sia della consegna fisica¹⁸ che del *settlement* finanziario delle offerte accettate, è necessario che, alla chiusura della seduta per la sottomissione delle offerte, il GME effettui i controlli di congruità sulle offerte, così da rifiutare le offerte per le quali non può essere garantito il *settlement* finanziario o la consegna fisica, ancor prima che tali offerte possano prendere parte al processo di determinazione degli esiti.

¹⁷ Per verifiche di congruità si intendono le verifiche volte ad accertare che l'operatore che intende negoziare o consegnare un contratto disponga degli adeguati requisiti finanziari e/o tecnici nei confronti sia del GME (in qualità di gestore del mercato) che di Terna (in qualità di gestore della rete).

¹⁸ Non sono previste modalità di regolazione del contratto alternative rispetto a quella della consegna fisica dell'energia negoziata.

Per quanto riguarda i controlli volti a garantire il buon esito del *settlement* finanziario delle offerte, è opportuno precisare che i controlli sulla “congruità finanziaria” delle offerte verranno effettuati solo con riferimento alle offerte di acquisto¹⁹. Per ciascun operatore, essendo il GME controparte delle negoziazioni, sarà verificato che il controvalore delle offerte di acquisto presentate²⁰ sia coperto per intero dalla relativa garanzia finanziaria disponibile. Qualora la garanzia disponibile copra il controvalore di un’offerta di acquisto, tale offerta sarà considerata “finanziariamente” congrua e il suo controvalore andrà a diminuire l’ammontare della garanzia disponibile ai fini dei controlli successivi sulle altre offerte di acquisto dello stesso operatore. Ai fini dei controlli di congruità, si procederà secondo l’ordine di priorità prezzo/tempo delle offerte di acquisto presentate da ciascun operatore. In questo modo, i controlli saranno effettuati a partire dall’offerta presentata a prezzo più alto²¹ e, a parità di prezzo tra le offerte presentate da uno stesso operatore, si darà priorità all’offerta presentata prima.

Successivamente ai controlli finanziari effettuati alla chiusura della seduta e prima di iniziare il processo di determinazione degli esiti, si effettueranno i controlli volti a garantire che le offerte presentate, qualora accettate, possono essere registrate su PCE²². In particolare, il GME, attraverso la PCE²³, controllerà che:

- tutte le offerte, sia di acquisto che di vendita, siano state effettuate per quantità compatibili con i margini a salire e a scendere dei conti energia nella disponibilità del medesimo operatore iscritto alla PCE. Ciò comporta, in primo luogo, che la disponibilità di un conto energia su PCE e quindi dell’ammissione dell’operatore alla medesima piattaforma, è condizione essenziale per poter operare su tali prodotti. In secondo luogo, per poter effettuare tali controlli, andrà definito un criterio per attribuire le quantità oggetto di ciascuna offerta ai diversi conti energia nella disponibilità dell’operatore PCE. In relazione a questo ultimo aspetto, l’operatore potrà indicare il conto energia sul quale registrare ciascuna offerta, con la possibilità di indicare un ordine di altri eventuali conti PCE nella propria disponibilità sui quali registrare tale offerta, qualora non fosse possibile registrarla sul primo conto energia indicato. Qualora un’offerta non possa essere registrata su nessun conto energia dell’operatore per incapienza rispetto ai margini²⁴, tale offerta sarà rifiutata. Viceversa, qualora un’offerta sia compatibile con i margini di almeno uno dei conti energia, si procederà a decurtare i margini di tale conto per la quantità di energia corrispondente

¹⁹ Così come accade su MGP e MI, nei quali la consegna fisica è garantita.

²⁰ Il controvalore delle offerte è dato dal prodotto tra la quantità e il prezzo offerto (o prezzo convenzionale in caso di offerte senza indicazione di prezzo, qualora ammesse), aumentato dell’aliquota IVA, ove applicabile.

²¹ Le offerte presentate senza indicazione di prezzo devono essere considerate come se avessero la massima priorità di prezzo.

²² Tali controlli garantiscono che l’energia negoziata possa essere fisicamente resa disponibile.

²³ I controlli descritti nel seguito sono effettuati dal GME nell’ambito della PCE su tutte le richieste di registrazione indipendentemente che si tratti di richieste sottoposte direttamente dagli operatori, ovvero di richieste derivanti da consegne di altre piattaforme, come avviene attualmente nel caso di MTE/CDE.

²⁴ Si ribadisce che solo qualora un’offerta non sia registrabile, rispetto ai margini, su nessun conto energia nella disponibilità dell’operatore, tale offerta sarebbe rifiutata come non congrua. Viceversa, qualora un’offerta non sia registrabile sul primo conto nell’ordine indicato dall’operatore, ma sia registrabile su almeno uno degli altri conti energia, tale offerta sarebbe considerata congrua e sarebbero coerentemente decurtati solo i margini residui di detto conto. Lo stesso si applicherebbe qualora l’offerta sia registrabile non su un unico conto, ma su più conti nella disponibilità del medesimo operatore.

all'offerta stessa²⁵, ai fini dei controlli successivi sulle altre offerte che potranno essere registrate sul medesimo conto energia²⁶. Anche in questo caso si procederà, nei controlli sulle offerte, secondo l'ordine di priorità prezzo/tempo²⁷;

- per le sole offerte di vendita positivamente verificate ai sensi del precedente alinea, qualora risultino registrabili e impegnino i margini a salire di un conto energia in immissione:
 - o i controvalori stimati che si generano per effetto dell'applicazione del CCT stimato siano coperti dalle garanzie disponibili a tale scopo che l'operatore avrà versato sulla PCE. La positiva verifica di un'offerta comporterà la riduzione della capienza delle garanzie sulla PCE per l'importo corrispondente al controvalore stimato dell'offerta stessa²⁸, ai fini dei controlli successivi sulle altre offerte²⁹.
 - o i controvalori stimati di tali offerte che si generano nei confronti di Terna siano coperti dalle garanzie che l'operatore avrà prestato a Terna stessa. La positiva verifica di un'offerta comporterà la riduzione della capienza delle garanzie dell'operatore nei confronti di Terna per l'importo corrispondente al controvalore stimato dell'offerta stessa³⁰, ai fini dei controlli successivi sulle altre offerte³¹.

Entrambe le verifiche di cui sopra verranno effettuate procedendo secondo la priorità prezzo/tempo delle offerte presentate da ciascun operatore³².

Al fine di garantire un più ordinato svolgimento delle attività per gli operatori ed evitare che gli stessi possano commettere errori nel coordinare le attività dei loro trader operanti su piattaforme diverse, è opportuno fissare il termine di chiusura della PCE (fase di registrazione delle transazioni commerciale) prima dell'inizio delle verifiche di congruità e della fase di determinazione dei risultati dei predetti prodotti giornalieri aventi profilo *baseload* e *peakload* (ad es.: ore 10.00).

²⁵ Coerentemente con quanto già definito nel Regolamento PCE per le richieste di registrazione delle transazioni.

²⁶ Nonché delle richieste di registrazione che contemporaneamente potrebbero essere sottomesse direttamente sulla PCE.

²⁷ A differenza dei controlli di congruità finanziaria, in questo caso la priorità di tempo a parità di prezzo potrebbe riguardare offerte che, seppur presentate da operatori diversi, possono essere registrate sul medesimo conto energia PCE. Ciò avverrebbe solo nel caso in cui un medesimo conto energia sia nella disponibilità di più operatori.

²⁸ Coerentemente con quanto già definito nel Regolamento PCE per le richieste di registrazione delle transazioni di vendita sui conti energia in immissione.

²⁹ Nonché delle richieste di registrazione che contemporaneamente potrebbero essere sottomesse direttamente sulla PCE.

³⁰ Coerentemente con quanto già definito nel Regolamento PCE per le richieste di registrazione delle transazioni di vendita sui conti energia in immissione.

³¹ Nonché delle richieste di registrazione che contemporaneamente potrebbero essere sottomesse direttamente sulla PCE.

³² Tutte le offerte presentate e verificate congrue possono essere inserite sulla PCE come richieste di registrazione in attesa di conferma. In questo modo, nel tempo intercorrente tra lo svolgimento delle verifiche di congruità e la determinazione degli esiti con la consegna sulla PCE, gli operatori PCE possono avere evidenza delle operazioni che hanno portato alla riduzione dei rispettivi margini dei conti energia e garanzie sulla stessa PCE.

2.3. Determinazione degli esiti e consegna su PCE

Dopo la chiusura della seduta e la conclusione di tutte le verifiche di congruità di cui al precedente paragrafo, si procederà a determinare l'esito del mercato individuando, distintamente per ciascun prodotto *baseload* e *peakload*, le corrispondenti curve di domanda e di offerta costruite ordinando le offerte secondo la priorità di prezzo³³.

Come da prassi, l'incrocio delle curve di domanda e offerta per ciascun prodotto individua le quantità accettate e il relativo prezzo di valorizzazione secondo i seguenti criteri:

- il prezzo di valorizzazione delle offerte è il prezzo marginale, vale a dire il prezzo corrispondente al punto di intersezione tra le curve di domanda e di offerta. Qualora le curve si intersechino lungo un tratto verticale (infiniti punti di intersezione), il prezzo è individuato in corrispondenza del limite minimo di tale tratto;
- sono massimizzate le quantità accettate, vale a dire che qualora le curve di domanda e di offerta si intersechino lungo un tratto orizzontale, si accettano tutte le offerte che insistono su tale tratto;
- qualora vi siano più offerte marginali, tali offerte sono accettate pro-quota³⁴.

L'adozione di tali criteri garantisce che:

- sono accettate per intero tutte le offerte di vendita aventi prezzo minore del prezzo di valorizzazione;
- sono accettate per intero tutte le offerte di acquisto aventi prezzo maggiore del prezzo di valorizzazione;
- le offerte di vendita e di acquisto aventi prezzo pari al prezzo di valorizzazione sono accettate per una quantità uguale o inferiore (in caso di rapporto pro-quota minore di 1) a quella presentata;
- le offerte di vendita e di acquisto aventi, rispettivamente, prezzo maggiore e minore del prezzo di valorizzazione sono sempre rifiutate.

Una volta determinati gli esiti della sessione di ciascun prodotto giornaliero, si procederà a registrare sulla PCE, per ciascun operatore, le offerte accettate secondo l'ordine dei conti energia indicato dall'operatore stesso e rispetto al quale sono stati effettuati i controlli di congruità. Tale registrazione determina

³³ A differenza dei controlli di congruità, in questo caso si preferisce utilizzare il solo criterio della priorità di prezzo. Ciò comporta, come spiegato nel seguito, che a parità di prezzo di più offerte "marginali" si potrebbe procedere all'accettazione pro-quota di tali offerte.

³⁴ Il pro-quota si ottiene dal rapporto tra quantità relativa alle offerte marginali che può essere accettata e quantità complessivamente oggetto delle offerte marginali stesse. Tale rapporto, applicato alle quantità oggetto di ciascuna offerta, individua per ogni offerta la corrispondente quantità accettata.

l'aggiornamento dei margini dei conti e delle garanzie rispetto agli impegni calcolati in sede di verifica di congruità³⁵.

Analogamente, andranno aggiornate le garanzie finanziarie destinate dall'operatore alla copertura di tali prodotti, per tenere conto dei debiti e dei crediti associati alle offerte di acquisto e vendita accettate.

Tali registrazioni sulla PCE concorrono, unitamente alle registrazioni effettuate direttamente sulla PCE e a quelle derivanti da MTE/CDE, a determinare il saldo di ciascun conto energia per il giorno D, che dovrà essere programmato dall'operatore entro le ore 11.30 del giorno D-1 (30 minuti prima della chiusura del MGP).

2.4. Fatturazione e pagamenti

I prodotti giornalieri descritti nel presente documento saranno regolati finanziariamente in M+2, secondo un opportuno calendario in grado di consentire che il regolamento delle relative transazioni avvenga in corrispondenza di una data in cui si regoli anche il saldo delle transazioni con *settlement* in D+7, in modo da beneficiare di un saldo netto unico. La fatturazione di tali transazioni avverrà con la tempistica attualmente adottata sul mercato elettrico.

2.5. Tempistiche e flussi operativi

Nella figura che segue si riepilogano le tempistiche delle attività e i relativi flussi operativi.



³⁵ Le richieste di registrazione non confermate effettuate nel corso della verifiche di congruità sono sostituite da registrazioni vere e proprie.